

Newsalert

Regolamentazione delle attività finanziarie

Banca d'Italia - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica 09/2014

Con il Provvedimento del 23 luglio 2019, recante le disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica ("Disposizioni di Vigilanza"), la Banca d'Italia - facendo seguito alla consultazione avviata l'11 luglio 2018 - ha modificato, in attuazione della direttiva 2015/2366/UE ("PSD2") e delle relative disposizioni attuative, il precedente Provvedimento della Banca d'Italia del 17 maggio 2016.

In particolare, rispetto al Provvedimento del 17 maggio 2016, la Banca d'Italia, tra le altre cose, ha **(i)** arricchito ed integrato con informazioni di dettaglio il contenuto del programma di attività da presentare alla Banca d'Italia nonché aggiornato il medesimo in conformità ai nuovi requisiti introdotti dalla PSD2; **(ii)** esteso l'applicazione, con alcune specificazioni, della definizione di "fondi propri" - introdotta per banche e imprese di investimento dal CRR - agli IP ed agli IMEL; **(iii)** previsto che gli IP e gli IMEL devono dotarsi di una specifica politica per il governo dei rischi di sicurezza, di procedure per la gestione e il controllo dei medesimi, di sistemi per la prevenzione e il monitoraggio degli incidenti di sicurezza e delle frodi, nonché di procedure per l'archiviazione, il monitoraggio, la tracciabilità e la limitazione dell'accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti, al fine di garantire un più efficace presidio dei rischi; **(iv)** aggiornato ed integrato il contenuto delle informazioni che gli istituti italiani forniscono alla Banca d'Italia qualora intendano operare all'estero e previsto per gli IP e gli IMEL comunitari intenzionati a prestare in Italia servizi di pagamento per il tramite di agenti la designazione di un punto di contatto centrale; **(v)** introdotto disposizioni di dettaglio al fine di disciplinare la prestazione dei nuovi servizi di pagamento previsti dalla PSD2, ovverosia il servizio di disposizione di ordini di pagamento (PIS - *payment initiation service*) ed il servizio di informazione sui conti (AIS - *account information service*); **(vi)** allineato le Disposizioni di Vigilanza alla nuova disciplina sui requisiti in materia di tutela dei fondi della clientela prevista dal TUB (nella specie, art. 114-*duodecies*).

Si segnala anche che **(i)** nell'ambito delle definizioni, sono state precise e modificate, *inter alia*, le definizioni di "depositari abilitati", "servizi di pagamento" (in relazione alle fattispecie



CHIOMENTI

escluse dall'ambito di applicazione, c.d. *negative scope*) ed “agente”; *(ii)* in relazione al regime di decadenza e revoca dall'autorizzazione, è stato specificato che le “pronunce di decadenza” possono avere ad oggetto anche uno solo dei servizi per cui l'IP o l'IMEL abbia ottenuto l'autorizzazione.

Le Disposizioni entreranno in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Per ulteriori approfondimenti, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti